



CITTÀ DI VIMERCATE

MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Ordinanza N. 60
Data di registrazione 08/07/2026

OGGETTO: DISPOSIZIONI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA PIANTA "AMBROSIA" ANNO 2026

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

PREMESSO che la pianta Ambrosia:

- è una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto e settembre producendo grandi quantità di polline;
- cresce, di preferenza, sui terreni coltivati a cereali una volta effettuato il raccolto, sui terreni incolti, sulle aree verdi abbandonate, sulle aree industriali dismesse, sulle terre smosse dei cantieri (non solo edili ma anche per la costruzione delle grandi opere di viabilità), sulle banchine stradali, sulle rotatorie e spartitraffico, sulle massicciate ferroviarie, sugli argini dei canali, sui fossi ed in generale su tutte le aree abbandonate e semiabbandonate, nonché sui campi coltivati con semine rade quali il girasole e la soia;
- è altamente allergizzante ed è diventata una delle maggiori cause di pollinosi tardo estiva;

RILEVATO che:

- l'incuria delle sopraccitate aree risulta essere uno dei fattori di maggior diffusione della pianta;
- la manutenzione delle aree verdi – ed in particolare lo sfalcio delle aree infestate – può impedire la fioritura e conseguentemente la pollinazione della pianta se effettuata in periodi e con un numero di interventi da stabilire dopo un'attenta osservazione in campo e, comunque, prima della maturazione delle infiorescenze;

RITENUTO di dover disporre misure volte a limitare la diffusione dell'Ambrosia e a contenere l'aerodispersione del suo polline, al fine di evitare, per quanto possibile, l'insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche;

RITENUTO, pertanto, di dover adottare un provvedimento con efficacia protratta sino al mese di settembre, termine di fioritura dell'Ambrosia e periodo strettamente necessario per la normalizzazione della dispersione del polline nell'aria;

RICHIAMATE le Ordinanze Sindacali n.53 del 15 giugno 2009, n.68 del 28 maggio 2010, n.94 dell'11 luglio 2011 e n.64 del 17 maggio 2012, n. 86 del 30 maggio 2013, n. 62 del 30 maggio 2014, n. 81 del 22 maggio 2015, n. 81 del 18 maggio 2017; n. 58 del 19 giugno 2018; n. 80 del 24 giugno 2019, n. 59 del 12 giugno 2020, n. 44 del 4 giugno 2021, n. 24 del 4 maggio 2022, n. 63 del 25 maggio 2023, n. 57 del 20 giugno 2024, n.51 del 12 giugno 2025 aventi per oggetto "Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia";

VISTA la nota del 7 luglio 2026 (prot. n. 33056) del Dipartimento di Prevenzione Medico - Servizio Igiene e Sanità Pubblica – dell'ATS Brianza, avente ad oggetto "Prevenzione allergopatie da Ambrosia in Lombardia";

RICHIAMATO l'art. 2.2.1. del Regolamento Locale di Igiene con riferimento all'obbligo di mantenere puliti i terreni non edificati;

STABILITO che i metodi per il contenimento dell'ambrosia più efficaci si desumono dall'Allegato Tecnico alla nota della Giunta Regionale – Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia (Allegato 1), così come comunicato da ATS Brianza con la succitata nota;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale ha disposto l'esecuzione di interventi periodici di pulizia e di sfalcio delle aree pubbliche di propria diretta gestione;

RAVVISATA la necessità che analoghe cautele siano adottate anche con riferimento a tutte le altre aree potenzialmente interessate dal fenomeno, private o pubbliche gestite da altri Enti;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 833/78

VISTO l'art. 117 del D.Lgs. n. 112/98

VISTO l'art.7 bis del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n.50/2003 convertito dalla Legge n. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dai Sindaci sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 secondo la procedura prevista dalla Legge n.689/1981;

ORDINA

- a) ai proprietari ed ai gestori della rete stradale non di competenza comunale, della rete autostradale e della rete ferroviaria, insistenti sul territorio comunale;
 - b) ai proprietari ed ai conduttori di terreni incolti e ritirati dalla produzione, nonché di terreni coltivati a cereali o con semine rade;
 - c) ai proprietari di aree verdi abbandonate e semi abbandonate;
 - d) ai proprietari di aree industriali dismesse;
 - e) ai proprietari di aree edificabili libere e non utilizzate;
 - f) ai responsabili di cantieri edili;
 - g) agli Amministratori condominiali;
1. di vigilare, ciascuno per le rispettive competenze, sull'eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di loro pertinenza;
 2. di eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia nel rispetto delle indicazioni contenute nell'Allegato tecnico alla nota della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia (Allegato 1), che indica nello sfalcio il metodo più facilmente praticabile su diverse tipologie di terreno;
 3. di effettuare gli sfalci prima della maturazione delle infiorescenze (abbozzi di infiorescenza 1-2 cm) e assolutamente prima dell'emissione di polline. Pertanto, si deve intervenire su piante alte mediamente 30 cm, con un'altezza di taglio più bassa possibile. Lo sfalcio in ambito agricolo deve essere eseguito nella prima metà di agosto. Eventualmente all'inizio di settembre sarebbe ancora possibile sfalciare ulteriormente se la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura successiva. È consigliato in ambito urbano effettuare 2 sfalci, a fine luglio ed entro fine agosto;
 4. di utilizzare, in alternativa agli sfalci e quando opportuno, gli altri metodi di contenimento dell'Ambrosia, secondo le seguenti specifiche:
 - **in ambito agricolo: trinciatura, diserbo (con l'obbligo di impiego solamente di prodotti con sostanza attiva a base di acido pelargonico, utilizzati nel pieno rispetto delle indicazioni**

riportate in etichetta e le cui attrezzature usate per la distribuzione risultino annualmente tarate presso un centro regolarmente autorizzato), aratura e discatura;

- in ambito urbano: inerbimento permanente, pacciamatura e estirpamento;

5. di concedere, per il solo ambito agricolo, l'esecuzione di un solo intervento da effettuarsi nella prima metà di agosto, basandosi su un'attenta osservazione delle condizioni in campo e intervenendo sempre prima della fioritura. In caso di ravvisata necessità e se la stagione climatica dovesse favorire un ulteriore intervento all'inizio di settembre.

RENDE NOTO

che uno strumento di prevenzione è rappresentato dal monitoraggio dei pollini aerodiffusi, elaborato dalla stazione di monitoraggio aerobico dal Laboratorio di Prevenzione del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria;

INVITA

la cittadinanza a:

1. eseguire una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni ecc.) di propria pertinenza;
2. curare i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, ecc., che agendo come antagonisti impediscono lo sviluppo di *Ambrosia artemisifolia*.

AVVERTE

la cittadinanza che:

1. chiunque violi le presenti disposizioni – non effettuando i tagli previsti e/o lasciando il terreno in condizioni di abbandono, con presenza di ambrosia, sarà punibile con una sanzione amministrativa:
 - da € 50,00 a € 300,00 per un'area fino a 3.000 m²
 - da € 200,00 a € 1.200,00 per un'area oltre i 3.000 m²
2. qualora i proprietari, successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, non provvedano allo sfalcio del terreno infestato entro tre giorni dalla notifica del verbale di accertamento della violazione delle disposizioni della presente Ordinanza, si provvederà d'ufficio ad effettuare l'intervento con spese a carico degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
3. Il Corpo di Polizia Locale è incaricato per la verifica del rispetto della presente ordinanza.
4. Si dispone la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale e sul sito Internet del Comune per almeno 90 giorni. Si dispone, altresì, che alla presente ordinanza debba essere data ampia diffusione.
5. ai sensi dell'art.3, comma 4 e dell'art. 5, terzo comma, della Legge n. 241 del 07.08.1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale:
 - entro 60 giorni dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall'art.2 e seguenti della Legge 06.12.1971, n. 1034;
 - entro 120 giorni dalla notificazione al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art.8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

il Sindaco
FRANCESCO CEREDA
(atto sottoscritto digitalmente)